



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE
DI GNEISS LAMELLARE

approvato con deliberazione C.C. n° 34 del 29.06.1994
modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 8 del 13.03.1995,
con deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2005 con deliberazione C.C. n. 37 del 30.09.2008 e
con deliberazione C.C. n. 38 del 10.10.2011.

Pietra *d* Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

TITOLO I

ARTICOLO 1

Il complesso dei rapporti Amministrativi, civilistici e finanziari tra l'Amministrazione e gli aventi titolo all'esercizio dell'Attività estrattiva, relativa alla Pietra di Luserna, nel Comune di Luserna San Giovanni, vengono disciplinate dalle norme del seguente Regolamento.

ARTICOLO 2

Tale Regolamento norma in particolare l'assegnazione, gli oneri e l'esercizio dell'attività estrattiva di pietre ornamentali comunemente denominata "Pietra di Luserna" sia sui terreni di proprietà comunale che su terreni di proprietà privata (meire affrancate o legittimate).

ARTICOLO 3

Le autorizzazioni "sensu latu" per l'esercizio dell'attività estrattiva nel territorio di questo Comune sono distinte in:

- Concessione quando l'atto autorizzativo interessa la coltivazione su proprietà comunali.
- Autorizzazione quando l'atto interessa la coltivazione di proprietà private.

ARTICOLO 4

Per unità di cava si intendono i lotti come attualmente disegnati e distribuiti in base al catasto comunale delle cave.

ARTICOLO 5

Le cave sono di tre specie:

- a) Cave in esercizio (autorizzate ai sensi L.R. n. 69/78)
- b) Cave a riposo, cioè assegnate in attesa di autorizzazione/concessione.
- c) Cave libere cioè in attesa di autorizzazione/concessione.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

ARTICOLO 6

L'Amministrazione Comunale curerà la tenuta di un registro cave che fungerà come catasto comunale delle cave.

TITOLO II

ARTICOLO 7

Chiunque intenda esercitare una o più cave, tanto nelle meire, (affrancate o legittimate), quanto nei terreni di proprietà del Comune deve presentare competente domanda in bollo all'Amministrazione Comunale.

Per l'assegnazione o meno, decide - entro 60 giorni - la Giunta Comunale, su parere della Commissione Cave, obbligatorio, non vincolante.

Contro la decisione della Giunta Comunale, è ammessa opposizione scritta entro 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sulla quale sono riportate le decisioni della Giunta stessa, presentata con lettera raccomandata R.R.

La Giunta Comunale delibera in merito all'opposizione entro 30 giorni.

ARTICOLO 8

L'assegnatario è tenuto a presentare richiesta autorizzativa ai sensi della L.R. 69/78 - L.R. 45/89 e L. 431/85 nel termine perentorio di anni 1 dalla data di assegnazione, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalla L.R. 69/78.

Il Responsabile del procedimento trasmette la domanda ai competenti organi regionali entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

ARTICOLO 9

Le autorizzazioni di cave nelle meire legittimate o affrancate sono regolamentate dalla vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

La Giunta Comunale assegnerà, con un esperimento d'asta le cave site sui terreni di proprietà comunale.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

Tale assegnazione non esenta l'assegnatario da alcuna delle norme di cui al presente regolamento.

In deroga a quanto sopra, per i lotti di cava in concessione e per le cave aperte in data anteriore all'entrata in vigore della Legge R 22.11.1978 n. 69, limitatamente al polo estrattivo in località Sea, l'Amministrazione Comunale potrà concedere al concessionario della cava l'area adiacente necessaria per assicurare il lotto di cava sotto il profilo della sicurezza dei lavori e del consolidamento dei suoli e per una più idonea sistemazione ambientale del sito.

Inoltre, limitatamente al polo estrattivo della Sea, l'Amministrazione Comunale potrà concedere al concessionario della cava l'area adiacente necessaria anche:

- a) per l'ampliamento della coltivazione;**
- b) per l'allestimento del piazzale di cava ad uso deposito;**
- c) per una migliore ridefinizione dei confini del lotto di cava.**

L'Amministrazione comunale applicherà per la concessione di detta area un canone proporzionalmente corrispondente a quanto pagato per il lotto in coltivazione anche in considerazione dell'eventuale materiale utile estratto.

ARTICOLO 11

Nel caso di asta deserta, in sede di trattativa privata, l'amministrazione favorirà l'ampliamento delle unità estrattive costituite da un singolo lotto.

ARTICOLO 12

E' consentita la proroga quando il piano di coltivazione non è stato ultimato alla scadenza dell'autorizzazione previo parere dei competenti uffici.

ARTICOLO 13

Il Comune potrà revocare, previa diffida, l'assegnazione e l'autorizzazione nel caso in cui l'esercente non abbia dato alla cava sufficiente sviluppo, rispetto al piano di coltivazione stabilito nei provvedimenti di autorizzazione. L'autorizzazione sarà revocata nel caso in cui l'esercente nel corso dell'anno non abbia denunciato diritti di escavazione, salvo casi di forza maggiore da dimostrare.

ARTICOLO 14

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

L'autorizzazione è subordinata all'accettazione da parte di tutti gli intestatari dall'atto di sottomissione al presente regolamento.

ARTICOLO 15

Gli assegnatari come previsto dal D.P.R. 128 del 09.04.1959 debbono presentare in Comune, prima dell'inizio lavori, copia della denuncia di esercizio, per la durata dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16

Le assegnazioni dei lotti si intendono rinnovabili, alle condizioni contrattuali che l'Amministrazione deciderà di adottare in fase di rinnovo stesso, qualora la ditta assegnataria inoltri domanda di autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti.

Tale domanda deve essere inoltrata secondo le norme vigenti e comunque entro mesi 6 dalla scadenza autorizzativa ultima, pena la decadenza dell'assegnazione.

Sono fatte salve deroghe per motivi gravi o di forza maggiore.

ARTICOLO 17

Le assegnazioni per le quali non è stato richiesto rinnovo si intendono rinunciate e quindi lasciate a disposizione del Comune.

ARTICOLO 18

Le cave non possono essere oggetto di subingresso, fatto salvo il caso di subingresso fra familiari, la cava non può essere venduta, ma nel caso di rinuncia dell'assegnatario deve ritornare al Comune che provvederà a rimetterla all'asta. Resta inoltre sempre vietata la lavorazione delle cave in sub-concessione.

ARTICOLO 19

In caso di morte dell'assegnatario, diritti, obblighi e vincoli assunti dal defunto verso il Comune, passano agli eredi conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le successioni e dalla Legge n. 69/78.

In caso di rinuncia alla coltivazione della cava da parte degli eredi, la stessa ritorna al Comune.

ARTICOLO 20

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

La Giunta Comunale può autorizzare, sentito il parere della Commissione Cave, la stipula di contratti di affitto di terreni comunali con l'esclusiva finalità di consentire sondaggi esplorativi o limitate ricerche previa presentazione elaborati ai sensi di legge.

Tali contratti dovranno prevedere necessariamente:

- una durata non superiore a dodici mesi;
- un canone congruo.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava nell'area affittata, il locatario è tenuto a procedere immediatamente – prima dell'effettivo inizio dell'attività di coltivazione - alla regolarizzazione della concessione di cava con il Comune; nel caso venisse denegato il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava nell'area affittata, il locatario potrà mantenere la disponibilità dell'area medesima quale deposito per il proprio lotto di cava confinante, previa stipulazione del relativo contratto.

Qualora alla scadenza della locazione sia stato iniziato dal locatario il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, si attenderà l'esito del medesimo per il verificarsi delle ipotesi ora disciplinate; per il corrispettivo periodo sarà dovuto al Comune un indennizzo per l'occupazione dell'area pari alla somma dovuta a titolo di canone.

ARTICOLO 21

E' facoltà della Giunta Comunale di concedere nuove assegnazioni di cave, limitandone la durata a un solo anno, o limitandone la possibilità di rinnovo a periodi determinati di tempo.

TITOLO III

-CAPO I-

ARTICOLO 22

Gli assegnatari a qualsiasi titolo sono debitori verso il Comune di un:

- a) diritto di esercizio.
- b) diritto di escavazione.

Il pagamento del diritto di escavazione è dovuto dall'assegnatario della cava di provenienza del materiale.

La mancata corresponsione del diritto di esercizio e di escavazione nei termini stabiliti, comporta il pagamento dell'interesse legale, se esso viene corrisposto entro 30 giorni successivi.

La mancanza del pagamento di questi diritti alle epoche e nei modi stabiliti dal

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

presente regolamento, rende, previa diffida, decaduta l'assegnazione, senza che l'assegnatario possa vantare pretese o danni di sorta.

In casi eccezionali dimostrati è possibile rateizzare il canone con corresponsione degli interessi legali su nulla osta della Giunta Comunale.

-CAPO II- DEL DIRITTO DI ESERCIZIO

ARTICOLO 23

Il "Diritto di Esercizio" consiste in un canone dovuto al Comune per esercitare l'attività di escavazione, tanto nei terreni di proprietà del Comune, quanto nelle Meire (affrancate o legittimate).

ARTICOLO 24

Il Diritto di esercizio viene determinato annualmente entro il mese di marzo dalla Giunta Comunale ed è dovuto ogni anno da tutti gli intestatari o cointestatari solidalmente dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

ARTICOLO 25

Mancando la determinazione del diritto sopra detto da parte della Giunta Comunale entro il mese di marzo, si intende riconfermato il diritto in vigore l'anno precedente.

ARTICOLO 26

Il diritto di esercizio verrà determinato in dodicesimi, dal momento dell'esecutività della deliberazione di recepimento del parere Regionale, qualora tale deliberazione avvenga dopo il 31 luglio di ogni anno.

Per le delibere di cui sopra adottate dalla Giunta Comunale prima del 31 luglio, il diritto verrà pagato per l'intero anno.

ARTICOLO 27

I canoni per il diritto di esercizio vengono emessi in un unico ruolo da pagare in due rate di pari importo con scadenza nei mesi di marzo, la prima rata, e settembre, la

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

seconda rata.

Per le autorizzazioni rilasciate dopo l'approvazione del ruolo l'esazione verrà effettuata, sempre in due rate, tramite reversale.

ARTICOLO 28

I sondaggi esplorativi o permessi di ricerca previsti dall'art. 20, saranno soggetti a diritto di esercizio pari al canone previsto per una singola unità di cava (canone base), indipendentemente dalla data in cui viene rilasciata l'autorizzazione.

-CAPO III- DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE

ARTICOLO 29

Il diritto di escavazione (pedaggio) è un canone dovuto dall'assegnatario di cava o cave al Comune in ragione della quantità e della tipologia del materiale lapideo estratto.

ARTICOLO 30

Il materiale lapideo estratto da cave o meire (affrancate o legittimate) o comunque nei terreni comunali è soggetto al pagamento del diritto di escavazione determinato annualmente nel suo ammontare, a seconda delle diverse tipologie di materiale, dalla Giunta Comunale **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.**

In mancanza di determinazione da parte della Giunta Comunale entro **tale data**, si intendono confermati gli importi previsti per l'anno precedente.

Il diritto di escavazione viene determinato in relazione alle tipologie di materiale lapideo estratto che viene suddiviso in materiale da scogliera o materiale da lavoro. Il materiale da lavoro viene a sua volta suddiviso in sottocategorie così denominate: materiale da spacco, materiale da segazione e materiale da lastra.

Le tipologie di materiale estratto, in relazione ai quali viene determinato il diritto di escavazione da corrispondere alle casse comunali, sono pertanto le seguenti:



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

- A) Materiale da scogliera
- B) Materiale da lavoro:
 - b.1) Materiale da spacco (blocchi che, per le loro caratteristiche, sono destinati allo spacco manuale o a forza)
 - b.2) Materiale da segagione (blocchi che, per le loro caratteristiche, sono destinati a produrre lavorati o semilavorati a sega o taglio).

ARTICOLO 31

L'accertamento e la determinazione del diritto di escavazione viene eseguito mediante la pesatura del materiale portato direttamente al peso pubblico comunale.

ARTICOLO 32

La pesatura dei blocchi della pietra di Luserna è sempre dovuta. I blocchi da scogliera possono derogare dall'obbligo della pesatura a condizione che il cantiere sia ubicato nel territorio comunale.

ARTICOLO 33

Non sono consentiti depositi di pietra prima di aver proceduto alla pesatura, salvo cause di forza maggiore. Queste vanno comunque denunciate all'Ufficio Tecnico Comunale entro il giorno lavorativo successivo, il quale darà le disposizioni del caso.

ARTICOLO 34

Tutti i titolari di autorizzazioni verranno muniti dal Comune di opportuni bollettari da compilarsi in ogni sua parte (ivi inclusa quella relativa alla specificazione della tipologia del materiale trasportato) ed emettersi prima dell'inizio del trasporto.

Due copie vanno consegnate al trasportatore e le stesse, opportunamente vidimate, sono da depositarsi l'una nell'apposita cassetta in zona cave e l'altra al peso pubblico.

Il trasportatore dovrà esibire la bolletta di accompagnamento durante il tragitto, su semplice richiesta, a qualsiasi agente o persona incaricata dal Comune.

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

ARTICOLO 35

I veicoli adibiti al trasporto delle pietre dovranno essere muniti di autorizzazione comunale, indicante il peso a vuoto.

Il Comune potrà disporre durante la campagna verifiche del peso a vuoto.

ARTICOLO 36

La riscossione del diritto di escavazione verrà effettuata mediante reversale semestrale e quindi precisamente il 1° semestre entro il mese di luglio ed il 2° semestre entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 37

PROCEDURA PER I BLOCCHI DA SCOGLIERA

I blocchi da scogliera, provenienti da cave con autorizzazione in corso devono seguire la seguente procedura:

a) Ogni esercente avrà un unico bollettario per la pesatura del materiale estratto. Con detto bollettario peserà quindi sia i blocchi comunemente denominati "Pietra di Luserna", sia i blocchi da scogliera; lo utilizzerà per ambedue i tipi di pietra.

b) In base a quanto esposto alla lettera a) l'esercente è esonerato pertanto dal presentare domanda per l'asporto dalla propria cava dei blocchi da scogliera.

c) Entro il 10 del mese di luglio, di ottobre e di gennaio dell'anno successivo, ogni esercente interessato dovrà inderogabilmente presentare al Comune il resoconto, debitamente firmato, della quantità globale asportata nel periodo precedente, con l'esatta distinzione in pietra da lavoro ed in blocchi da scogliera asportati.

d) Alla documentazione di cui alla lettera c) dovrà essere allegato, per i blocchi da scogliera, il contratto di fornitura degli stesi contenente la quantità della fornitura stessa, con l'esatta ubicazione del cantiere e l'opera pubblica o privata a cui i blocchi sono destinati. Dovranno inoltre essere allegate le relative fatture.

e) Qualora entro il termine fissato dal precedente punto c) non venisse presentato dall'esercente quanto stabilito, oppure venissero presentati contratti inferiori alla quantità dichiarata verrà applicato in toto, nel primo caso, e parzialmente nel secondo caso, la tariffa prevista al momento come se il materiale asportato fosse solo ed esclusivamente pietra di Luserna e non blocchi da scogliera. Qualora la documentazione presentata fosse carente anche di un solo elemento essenziale previsto in: firma del cantiere e quantità della fornitura, il contratto non verrà ritenuto valido e si applicherà la tariffa prevista per le pietre da lavoro.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà concedere deroghe per l'asporto dei blocchi da scogliera per non concessionari di cave. In tale caso il richiedente verrà munito di apposito bollettario per la pesatura.

Il Comune, attraverso i propri funzionari, si riserva il diritto di verificare la quantità della fornitura eseguita e l'opera realizzata. Per quanto concerne le cave non autorizzate, ma su cui risultino presenti blocchi disponibili, l'esercente dovrà seguire la stessa procedura per le cave autorizzate, ma su cui risultino presenti blocchi disponibili, l'esercente dovrà seguire la stessa procedura per le cave autorizzate previa presentazione di domanda di autorizzazione all'asporto e conseguente rilascio della stessa.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)

TITOLO IV

DELL'ESERCIZIO DELLE CAVE

ARTICOLO 38

Il Comune può autorizzare la lavorazione manuale di materiale (mosaico, mosaicone, lose, quadranti) da parte di privati sui piazzali di cava, previa autorizzazione del concessionario della cava stessa e previa pesatura del materiale stesso prima della lavorazione. Qualsiasi altra lavorazione, se non l'asporto, è vietata da parte di chiunque sul piazzale di cava e nell'ambito del comprensorio estrattivo.

ARTICOLO 39

Qualunque esercente di cave è soggetto nell'esercizio di queste, oltre che alle norme del presente regolamento, alle leggi già emanate od emanande nel corso dell'autorizzazione, in materia mineraria - forestale ed ambientale.

ARTICOLO 40

Ogni cava dovrà essere coltivata secondo le norme di buona regola d'arte, senza danneggiare le cave vicine, nè la buona conservazione della cava medesima per l'escavazione futura.

La Giunta Comunale revocherà l'assegnazione a coloro che lascino inattive le cave che offrano buona possibilità di coltivazione con normale profitto o che vengano sfruttate con sistemi di coltivazione che non hanno i necessari requisiti di carattere tecnico ed economico.

ARTICOLO 41

Per controversie in merito alla coltivazione tra lotti confinanti, valuterà la Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Cave.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

ARTICOLO 42

I lavori delle cave dovranno procedere in modo da non danneggiare i terzi, in particolare:
altre cave, meire, vie, passaggi, corsi d'acqua, ect. di eventuali danni saranno responsabili gli intestatari delle cave, sia verso i terzi che verso il Comune.

ARTICOLO 43

La perimetrazione di cave riportate sulle carte planimetriche, depositate in Comune, sono da intendersi valide a tutti gli effetti e gli assegnatari sono tenuti a rispettarle.

ARTICOLO 44

In ogni cava vengano osservate da parte del concessionario tutte le norme vigenti in ordine alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 45

Sono considerati accumuli in via temporanea di materiale lapideo da lavoro quelli giacenti all'interno della perimetrazione della cave stese e sui piazzali di scarica.

ARTICOLO 46

Alla scadenza dell'autorizzazione della coltivazione il concessionario ha tempo dodici mesi, previa domanda, per asportare i blocchi già smossi. Dopo tale termine la cava si intenderà ad ogni effetto libera.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)

TITOLO V

STRADE DELLE CAVE

ARTICOLO 47

Tutte le strade di accesso alle cave attualmente esistenti e future sono di disponibilità del Comune.

ARTICOLO 48

All'apertura di nuove strade di servizio per le cave sono tenuti a loro spese gli eventuali utenti, i quali, caso per caso, dovranno produrre gli elaborati necessari all'autorizzazione ai sensi di legge.

ARTICOLO 49

Per la costruzione di strade di accesso alle cave, quando occorra attraversare terreni di meire affrancate, il Comune sarà tenuto a corrispondere al proprietario l'indennità dell'occupazione del terreno, ai sensi dei verbali di affrancazione, il quale verrà così acquisiti al patrimonio comunale.

ARTICOLO 50

L'accesso alle aree ed alle infrastrutture ed alle strade di cava è vietato ai non addetti ai lavori, fatte salve servitù e diritti acquisiti.

ARTICOLO 51

E' proibito scaricare lungo le strade delle cave, pietre soggette a diritto di escavazione, o pietrame destinato agli scarichi, salvo casi di forza maggiore, come: rottura di veicoli, guasti stradali, cattivo tempo, ect.

Tali eventuali scarichi dovranno essere sistemati in modo da non ingombrare il libero transito, nè il libero deflusso dell'acqua nei fossi laterali; di essi si dovrà immediatamente, e comunque entro il giorno successivo, dare avviso al Comune il quale darà disposizione del caso per la rimozione degli ingombri.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)

TITOLO VI

COMMISSIONE DELLE CAVE

-CAPO I-

ARTICOLO 52

Per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è istituita una commissione denominata **COMMISSIONE PER LE CAVE** così composta:

- Sindaco o suo delegato
- N. 1 componente proposto dalla maggioranza
- N. 1 componente proposto dalla minoranza
- N. 1 componente scelto tra gli esercenti di cava del polo Sea
- N. 1 componente scelto tra gli esercenti di cava del polo Seccarezze
- N. 1 componente scelto tra i lavoratori dipendenti di ciascuna cava
- N. 1 esperto di cave
- Il responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato"

ARTICOLO 53

La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
Come Segretario della commissione fungerà il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 54

La Commissione dura in carica per tutta la durata dell'Amministrazione che l'ha eletta e fino a quando una nuova Amministrazione avrà provveduto a rinnovarla.

L'eventuale surroga di un componente dimissionario, o comunque cessante, dura in carica sino allo scadere della commissione.

ARTICOLO 55

E' compito della commissione:

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

- 1) dare all'Amministrazione i pareri richiesti.
- 2) procedere, quando occorre, alla visita delle cave.
- 3) esprimere pareri e formulare proposte.

ARTICOLO 56

La Commissione dovrà sempre, in ogni incombenza ricevuta, redigere relazione scritta a cura del segretario della Commissione stessa.

La relazione dovrà essere firmata dai componenti che prendono parte ai lavori e dovrà essere redatta entro 60 giorni.

-CAPO II- INDENNITA'

ARTICOLO 57

Tutte le spese per gli interventi richiesti dagli assegnatari, saranno a carico di questi ed essi dovranno, a richiesta, anticipare adeguata somma a titolo di cauzione per il pagamento del dovuto.

TITOLO VII

SANZIONI

ARTICOLO 58

Chiunque compie atto di coltivazione di cava senza autorizzazione sarà soggetto alle sanzioni previste dalla Legge ed alla riparazione dei danni arrecati.

ARTICOLO 59

Chiunque depositi merci, materiali di attrezzature di qualsiasi genere lungo le strade a servizio delle cave o, in qualunque modo, abbia ingombrato le medesime sarà passibile di contravvenzione da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 con obbligo di sgombero entro i termini che verranno fissati dalle Autorità Comunali, sotto pena di sgombero forzato a spese del trasgressore.

ARTICOLO 60

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Torino)

Il trasportatore che non provvede ad inserire nella cassetta sita in Strada Mugniva - loc. Presa Turati, copia della prescritta bolletta di accompagnamento relativa ad ogni trasporto e/o non provvede alla pesatura e/o non provvede alla regolare compilazione della bolletta di accompagnamento (in particolare sulla stessa devono essere assolutamente segnate l'ora e la data dell'inizio del trasporto) sarà soggetto all'ammenda da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 - secondo l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e L. 689/81 art. 14.

Detta sanzione è a carico sia dell'autotrasportatore sia dell'assegnatario della cava da cui proviene il materiale lapideo e non è solidale.

In caso di recidiva in merito alla pesatura verrà revocata all'esercente della cava dalla quale proviene il materiale non pesato, la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 61

I contravventori alle norme inerente la disciplina delle strade serventi le cave saranno passibili delle penalità previste per le violazioni ai regolamenti comunali e al Codice della Strada.

ARTICOLO 62

Per gli effetti pecuniari sono corresponsabili verso il Comune l'assegnatario di cava ed il trasportatore, fatti salvi i loro diritti di rivalsa verso chi di ragione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga e sostituisce in ogni sua parte la normativa precedente.

ARTICOLO 64

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
(Provincia di Torino)

riferimento alle leggi vigenti in materia.